



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI


Ufficio III - Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie
animali - Unità centrale di gestione nazionale

U.P. VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	- 9 SET. 2013
Prot. N.	373640
Indice d'iscrizione	Pratica / Fascicolo
E.740.20.10	

Ministero della Salute

DGSAF

0017113-P-06/09/2013



125727881

Regioni e Province Autonome
Assessorati alla Sanità

IL.ZZ.SS.

CESME Teramo

e, p.c. Associazioni di categoria bovini
e ovi-caprini

OGGETTO: Bluetongue - disposizioni per la gestione delle positività per Blue tongue e per la movimentazione dei capi sensibili sul territorio nazionale.

In relazione all'oggetto, nonché facendo seguito a quanto discusso e concordato nel corso dell'Unità di Crisi Blue tongue del 7 agosto u.s., si forniscono in allegato alla presente le indicazioni, formulate di concerto con il CESME, relative alla conferma e registrazione dei casi di bluetongue, la gestione delle positività, nonché alle condizioni per la movimentazione dei capi sensibili sul territorio nazionale, a modifica di quanto precedentemente disposto in merito, in particolare, dalle note della scrivente Direzione Generale prot. n. 10317 del 1.06.2009 e prot. n. 5790 del 30.03.2011.

Si ritiene utile specificare che per tutto quanto non considerato nella presente nota si rimanda a quanto previsto dalla Direttiva 2000/75/CE del Consiglio e s.m. e i. e dal Regolamento (CE) 1266/2007 e successive m. e i.

Rimangono, inoltre, valide le disposizioni previste per il sierotipo 16 di cui alla nota prot. n. 1720 del 19.01.2005 della scrivente Direzione Generale.

In ultimo, si informano le SS.LL. che tutti gli accordi interregionali attualmente vigenti finalizzati alla movimentazione dei capi sensibili elaborati sulla base delle precedenti disposizioni della Scrivente in materia, sono da considerarsi decaduti.

Nel richiedere cortesemente la fattiva collaborazione di tutti gli Enti in indirizzo in merito a quanto sopra, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Cesme Teramo

Allegato I

Definizione e conferma di un caso di bluetongue

Conformemente a quanto disposto dalla direttiva 2000/75/CE del Consiglio e s.m. e i., si considera:

- "animale sospetto": un animale delle specie recettive alla malattia con manifestazione di un qualsiasi sintomo della bluetongue, associato a un insieme di dati epidemiologici tali da poter ragionevolmente prendere in considerazione una siffatta eventualità;
- «conferma dell'infezione»: la comunicazione, fatta dall'autorità competente, della presenza in un allevamento della bluetongue basata sui risultati di laboratorio. In caso di epidemia, tuttavia, l'autorità competente può anche confermare la presenza di malattia sulla base di eventi clinici evidenti, supportati dall'analisi della situazione epidemiologica esistente.

In accordo con quanto riportato dal Regolamento (CE) n. 1266/2007 e s.m. e i., si considera come caso di bluetongue, un animale:

- a) che presenta segni clinici che possono indicare la presenza della malattia;
- b) ha mostrato una sierconversione nei confronti di uno o più sierotipi del virus;
- c) in cui è stato isolato il virus della bluetongue;
- d) risultato positivo al test PCR specifico per il virus della bluetongue.

In conformità con quanto sopra, in caso di "sospetto" di bluetongue il servizio veterinario competente deve provvedere ad effettuare tutte le indagini necessarie a confermare o escludere la presenza dell'infezione.

In particolare, dopo avere effettuato le indagini sull'origine degli animali oggetto del sospetto ed avere verificato se le condizioni epidemiologiche possono essere compatibili con la trasmissione *in loco* del virus della bluetongue, nel caso si tratti del primo caso sospetto nel Comune per quella stagione epidemica, il servizio veterinario provvederà ad effettuare campioni di siero e di sangue in EDTA su tutti i capi sospetti. Nel caso di animali morti o moribondi, dopo il sacrificio degli stessi, saranno prelevati gli organi utili all'isolamento del virus (milza, linfonodi meseraici, mediastinici).

I campioni dovranno essere refrigerati (non congelati), idoneamente identificati e confezionati e consegnati quanto prima alla locale sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, il quale provvederà ad inviare tutti i campioni di organi ricevuti al CESME entro 24 ore o entro il giorno lavorativo successivo nel caso di giorni festivi e analizzerà i campioni di siero in c-ELISA e di sangue in EDTA in PCR.

In caso di positività, un'aliquota degli stessi campioni dovrà essere inviata al CESME il prima possibile e, comunque, non più tardi di 7 giorni lavorativi dalla data del prelievo.

Contestualmente alla consegna dei campioni presso la locale sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, il servizio veterinario dovrà registrare il sospetto sul sistema informativo per la notifica dei focolai negli animali (SIMAN).

Sulla base degli esiti degli esami di prima istanza e della definizione di caso sopra riportata, il servizio veterinario provvederà a confermare il caso di bluetongue nel SIMAN. Tale conferma vale a tutti gli effetti come comunicazione del focolaio nei confronti della DGSAF del Ministero della Salute.

La conferma del focolaio nel SIMAN deve essere effettuata anche qualora si sia ancora in attesa dell'indicazione da parte del CESME del sierotipo coinvolto, indicandolo, pertanto, come "Sconosciuto". Il servizio veterinario provvederà all'aggiornamento nel SIMAN del sierotipo responsabile del focolaio non appena tale dato sarà disponibile e comunque non oltre i 60 giorni dalla data di conferma.

Qualora il sospetto di bluetongue sia formulato in un allevamento sito in un Comune dove altri casi di bluetongue sono stati già confermati nel corso della stessa stagione epidemica, il servizio veterinario provvederà a confermare la malattia in base ai risultati clinici e epidemiologici. Per la conferma del focolaio nel SIMAN, in questi casi, il servizio veterinario indicherà come sierotipo responsabile lo stesso registrato per il primo focolaio nel medesimo comune.

Rimane, comunque, la possibilità, da parte del servizio veterinario, di procedere al prelievo di ulteriori campioni qualora la situazione epidemiologica e clinica lo faccia ritenere utile.

Attività da effettuare dopo la conferma di un caso di bluetongue

Qualora un caso di bluetongue sia confermato per la prima volta in un Comune nel corso della medesima stagione epidemica e ci si trovi in una Provincia soggetta a restrizione per lo stesso sierotipo (vedi successivamente per la definizione), il servizio veterinario svolgerà indagini cliniche in tutti gli allevamenti ovini presenti nel raggio di 4 chilometri dal caso confermato al fine di rilevare possibili sintomi della malattia in altri allevamenti dell'area.

Nel caso, invece, di conferma di bluetongue in una Provincia indenne o della prima comparsa di un nuovo sierotipo in una Provincia soggetta a restrizione, il servizio veterinario regionale concorderà con la DGSAF del Ministero della Salute e con la collaborazione del CESME, l'esecuzione di uno specifico piano di monitoraggio con lo scopo di definire l'estensione sul territorio della diffusione del virus.

Aree soggette a restrizione

Le province soggette a restrizione per i diversi sierotipi sono definite come da Regolamento (CE) 1266/2007 e s. m. e i. e precedenti note della DGSAF del Ministero della Salute.

Un elenco aggiornato periodicamente delle province soggette a restrizione è disponibile nel sito del sistema informativo nazionale della bluetongue all'indirizzo: http://bluetongue.izs.it/pls/izs_bt/bt_gestmenu.bt_index → Sistema Informativo Nazionale → Province soggette a restrizione.

All'interno delle province soggette a restrizione sono individuati i Comuni soggetti a restrizione o "territori con infezione in atto" che sono definiti come i territori dei Comuni compresi nel raggio di 4 chilometri da una azienda con un caso sospetto o confermato di bluetongue.

L'elenco dei territori con infezione in atto redatto sulla base degli esiti dei controlli del sistema di sorveglianza per la bluetongue e delle notifiche al SIMAN dei casi sospetti di bluetongue è pubblicato a cura del CESME nel sito del sistema informativo nazionale della bluetongue all'indirizzo:

http://bluetongue.izs.it/pls/izs_bt/BT_GESTMENU.BT_MENU_DESTRA?p_par1=com_restriz

In particolar modo, il CESME provvede a segnalare sul sito del sistema informativo nazionale della bluetongue l'elenco dei territori con infezione in atto come sopra definiti, mantenendoli in elenco per un periodo di almeno 30 giorni dalla pubblicazione del sospetto di caso sul SIMAN.

Estinzione dei focolai di bluetongue

Quando in un allevamento non sono rilevati casi sospetti di bluetongue, come sopra definiti, da almeno 60 giorni dal rilievo dell'ultimo caso, il servizio veterinario può procedere ad estinguere e chiudere il focolaio sul SIMAN.

Nel caso di sieroconversioni in animali sentinella, però, è necessario che sia stato effettuato anche un controllo sugli animali sentinella rimasti negativi che escluda il perdurare della trasmissione virale in loco.

Spostamento degli animali dalle aree soggette a restrizione

In conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) 1266/2007 e s. m. e i., lo spostamento di animali appartenenti alle specie sensibili alla bluetongue dalle Province soggette a restrizione verso aree indenni del paese o del resto del territorio comunitario è vietato e subordinato a specifiche condizioni.

Gli animali destinati alla macellazione possono essere spostati da una zona soggetta a restrizione verso un qualsiasi stabilimento di macellazione designato posto sul territorio nazionale a condizione che gli animali:

- a) non provengano da un territorio con infezione in atto;
- b) siano inviati direttamente allo stabilimento di macellazione di destino;
- c) siano oggetto di una pre-notifica almeno 24 ore prima dell'arrivo da parte del servizio veterinario competente sull'azienda di partenza nei confronti di quello competente sullo stabilimento di macellazione;
- d) siano macellati entro 24 ore dal loro arrivo.

I macelli designati devono rispettare i requisiti di cui all'allegato IV del Regolamento (CE) 1266/2007 e s. m. e i.. L'elenco degli stabilimenti di macellazione designati è tenuto aggiornato annualmente dalla DGSAF del Ministero della Salute sulla base delle richieste pervenute dai servizi veterinari regionali e pubblicato nel sito del sistema informativo nazionale della bluetongue.

Per quanto riguarda lo spostamento da vita di animali di età superiore ai 90 giorni appartenenti alle specie sensibili alla bluetongue dalle province soggette a restrizione verso aree indenni, tali animali devono essere protetti durante il trasporto dall'attacco dei culicoidi e sottostare alle seguenti condizioni:

- 1) devono essere stati tenuti per almeno 60 giorni prima della partenza in un zona stagionalmente libera da bluetongue o in una stazione di quarantena iscritta nell'elenco ufficiale nazionale delle stazioni di quarantena per bluetongue; oppure
- 2) devono essere stati tenuti per almeno 28 giorni prima della partenza in un zona stagionalmente libera da bluetongue o in una stazione di quarantena iscritta nell'elenco ufficiale nazionale delle stazioni di quarantena per bluetongue ed essere stati sottoposti con esito negativo ad una prova sierologica effettuata almeno 28

giorni dopo l'ingresso dell'animale nella zona stagionalmente libera o nella stazione di quarantena; oppure

- 3) devono essere stati tenuti per almeno 7 giorni prima della partenza in un zona stagionalmente libera da bluetongue o in una stazione di quarantena iscritta nell'elenco ufficiale nazionale delle stazioni di quarantena per bluetongue ed essere stati sottoposti con esito negativo ad una prova diretta di identificazione dell'agente virale o del suo genoma effettuata almeno 7 giorni dopo l'ingresso dell'animale nella zona stagionalmente libera o nella stazione di quarantena; oppure
- 4) gli animali sono vaccinati nei confronti dei tutti i sierotipi per i quali la provincia di partenza è soggetta a restrizione e sono ancora nel periodo di immunità come indicato dalle specifiche del vaccino.

Per quanto riguarda lo spostamento di animali da vita di età inferiore ai 90 giorni appartenenti alle specie sensibili alla bluetongue dalle province soggette a restrizione verso aree indenni, in considerazione dell'impossibilità di vaccinare tali animali per la possibile interferenza con l'immunità passiva conferita dalla madre, è possibile spostare tali animali se protetti durante il trasporto dall'attacco dei culicoidi e alle seguenti condizioni:

- 1) gli animali non devono aver soggiornato negli ultimi 60 giorni in un territorio con infezione in atto;
- 2) gli animali devono essere sottoposti con esito negativo ad un test PCR da non più di 7 giorni prima dello spostamento;
- 3) il trasporto degli animali avviene in vincolo sanitario direttamente verso l'allevamento di destino e sono vietati ulteriori spostamenti o transiti presso stalle di sosta nei 60 giorni successivi la partenza;
- 4) gli animali devono essere sottoposti con esito negativo ad un test PCR non più tardi di 7 giorni dall'arrivo nell'allevamento di destino. Tale controllo può non essere necessario se nel raggio di 20 chilometri dall'allevamento di destino è presente un allevamento di animali sentinella regolarmente controllato con esito negativo.

Agli animali che per l'assenza di vaccino disponibile non sono stati vaccinati per uno o più sierotipi per i quali la provincia di partenza è soggetta a restrizione, si possono applicare le stesse condizioni previste per lo spostamento degli animali di età inferiore ai 90 giorni.

Le stesse condizioni previste per lo spostamento di animali appartenenti alle specie sensibili alla bluetongue dalle province soggette a restrizione verso aree indenni, si applicano per lo spostamento verso altre province soggette a restrizione allorquando la restrizione della provincia di partenza riguardi uno o più sierotipi per i quali la provincia di destinazione è da considerarsi indenne.

Il trasporto degli animali alle condizioni di cui sopra deve avvenire in vincolo sanitario ed è vietato l'ulteriore spostamento degli stessi capi per un periodo non inferiore ai 30 giorni.

La movimentazione diretta di animali provenienti da stalle di sosta non è consentita.

